


sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Rischi Diversi



SOC. COOP. SOC. MAIEUSIS
Polizza: 20403WJ

Condizioni Speciali di assicurazione

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Clausola:RC0011 - Clausola testo libero

A far data dalle ore 24:00 del 30-04-2018 si conviene di attivare la clausola "RC0011 - Clausola testo libero".

Il presente allegato costituisce parte integrante della polizza n.20403 WJ intestata alla Soc. Coop. Soc. Maieusis con sede legale in Via di Macchia Tonda, 8 - 00060 Capena (Roma) p.iva 04098851001 ed integra il fascicolo di polizza, modello 60 RD edizione 11/2016 e le condizioni contrattuali contenute nel modello 479 RC edizione 11/2016.

Ciò premesso, a maggiore precisazione del rischio assicurato, si prende e si da atto che lo stesso deve intendersi: azienda titolare e gestore di una Comunità Psico - Terapeutica Residenziale (S.T.R.E.) con 18 posti letto accreditati con il S.S.N. e un centro Diurno Psichiatrico che assiste e sostiene n. 29 Pazienti, già dimessi dalla Struttura Residenziale site rispettivamente in Via di Macchia Tonda, 8 - 00060 Capena (Roma) e in Via Filippo Turati - 00065 Fiano Romano (Roma)

Ai fini della garanzia R.C.T.O. si precisa che devono intendersi operanti le seguenti condizioni, come contenute nelle condizioni contrattuali modello 479 RC edizione 01/2013:

speciali: tutte

particolari: nessuna

aggiuntive: nessuna

Ai fini della garanzia R.C. Professionale, ferme le limitazioni contenute nelle condizioni dattiloscritte che seguono, la garanzia è prestata sino a concorrenza del massimale, per evento e per anno assicurativo, di euro 1.500.000,00 (un milione cinquecento mila).

Condizioni Particolari specifiche per "Rischi Sanitari" - sempre operanti nel caso della presente polizza:

1 Oggetto dell'assicurazione

1.1 Attività sanitarie

L'assicurazione si intende prestata per l'esercizio dell'attività indicata sulla Scheda di Polizza e riportata sul Questionario sottoscritto in data..., compresa la Direzione Sanitaria, e vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nei limiti di cui disposizioni di Legge in vigore al momento della stipulazione della polizza nonché dalle normative esistenti in materia per quanto pertinenti e riguardanti le attività alla erogazione di prestazioni sanitarie e la proprietà e l' utilizzo delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative appropriate anch'esse in vigore alla data di stipulazione della polizza.

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati per danni cagionati dal personale che a qualunque titolo opera presso l'Assicurato.

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dal personale sanitario che a qualunque titolo opera presso l'Assicurato; fatta salva l'eventuale azione di rivalsa nei confronti del personale sanitario che presti la sua opera all'interno della struttura in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente

Nei confronti del personale sanitario dipendente o convenzionato, la stessa sarà applicabile limitatamente ai soli casi di colpa grave

1.2 Attività non sanitarie

L'assicurazione comprende altresì l'esercizio di attività anche non sanitarie, comprendendo per queste ultime la responsabilità anche per fatto doloso degli Addetti; senza la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti. Si intende compresa la proprietà della/delle strutture nelle quali si svolge l'attività assicurata, come anche le Condizioni Aggiuntive del Fascicolo di Polizza indicate sulla Scheda di Polizza.

1.3 Altre garanzie

L'assicurazione comprende altresì:

- a) perdite patrimoniali e danni derivanti vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche
- b) perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a

quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali

- c) perdite patrimoniali derivanti da attività di elaborazione dei dati dei propri clienti e pazienti
 - d) danni e perdite patrimoniali derivanti da azioni di rivalsa esperite dalla Pubblica Amministrazione per i danni materiali provocati a terzi, compresi pazienti e clienti, o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione
 - e) perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore
- f) rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche

1.4 Validità delle garanzie

La validità delle garanzie è subordinata:

- al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale se obbligatoria
- allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dai relativi codici deontologici se esistenti
- alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 10 anni non si sono verificati sinistri o non ha ricevuto richieste di risarcimento di importo superiore a Euro 50.000
- alla dichiarazione dell'Assicurato, all'atto della stipulazione della presente Polizza, di non essere a conoscenza di atti o fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente Polizza

2 Ubicazione delle strutture assicurate

L'attività viene svolta presso le seguenti strutture:

2.1 – Via Macchia Tonda, 9 – 00060 Capena (RM)

2.2 Via Filippo Turati, snc – 00065 Fiano Romano (RM)

3 Massimale

a. L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di massimale per sinistro pari a Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecento mila) e Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila) per periodo assicurativo, con sub limite di Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila) per infortuni sofferti dagli Addetti iscritti INAIL.

b. per le perdite patrimoniali non conseguenti a morte e lesioni personali derivanti dall'esercizio delle attività di cui ai punti 1.1 Attività sanitarie, 1.2 Attività non sanitarie e alle garanzie di cui al punto 1.3 Altre garanzie il massimale si intende fissato a Euro 250.000 per sinistro e periodo assicurativo.

c. Limitatamente all'attività di cui al punto 1.1. Attività sanitarie e alle garanzie di cui al punto 1.3 Altre Garanzie quando queste ultime sono riferite ad attività sanitarie, relativamente al caso in cui un operatore sanitario non dipendente abbia agito nell' adempimento di una obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente, la presente copertura opererà in eccesso alla polizza a copertura della responsabilità professionale medica personale dell' operatore sanitario nei seguenti termini:

- in differenza di limiti (DIL) per l'eccedenza del limite indicato al successivo capoverso
- in differenza di condizioni (DIC) in base alle condizioni prestate dalla presente Assicurazione.

L'estensione di garanzia spiega i propri effetti in base alla dichiarazione dell'Assicurato ha che contemporaneamente alla stipula della presente Polizza che i medici ed il personale sanitario non dipendente ha stipulato una polizza personale come previsto dalla Legge a copertura della responsabilità professionale medica, con inclusione delle attività svolte presso l' Assicurato con un limite per sinistro e in aggregato annuo pari ad almeno 500.000 Euro

Qualora per qualsiasi ragione la polizza personale del medico e dell'operatore sanitario non dipendente non sia operante o non venga rinnovata il limite della polizza a copertura della responsabilità professionale medica pari ad almeno Euro 500.000 si intenderà quale Franchigia assoluta a carico dell'Assicurato.

4. Esclusioni

Ad integrazione delle Esclusioni previste dalle Condizioni di Polizza l'assicurazione non vale per:

1. l'esercizio di attività chirurgica
2. l'esercizio di attività di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca
3. l'esercizio di attività di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica
4. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti
5. raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati di pronto impiego o attribuibili ad immunodeficienze, incluso AIDS
6. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata
7. danni o perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore
8. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili
9. detenzione o impiego di esplosivi
10. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive
11. danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute
12. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata
13. danni e malattie professionali derivanti da amianto e campi elettromagnetici
14. contaminazione da esposizione a fonti radioattive
15. danni finanziari puri e danni consequenziali nonché perdite patrimoniali o danni derivanti da mancata rispondenza della prestazione assicurata al risultato assunto dall'Assicurato
16. danni da batteri, micoro-organismi e infezioni batteriche antibiotico-resistenti (Anti-microbial Resistance Infection)
17. abusi e vessazioni fisiche e psicologiche
18. ingestione di alimenti preparati o portati da parenti degli ospiti, se non conservati dall'Assicurato

5. Validità temporale dell'Assicurazione

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della Polizza, riferite a comportamenti colposi posti in essere nei dieci anni precedenti la data di effetto della Polizza .

Per le richieste di risarcimento riferite alle attività di cui al punto 1.2 Attività non sanitarie e alle garanzie di cui al punto 1.3. Altre garanzie l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della Polizza, riferite a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della Polizza.

6. Franchigie e scoperti

Fatto salvo quanto indicato al precedente punto 3.c. e dalle specifiche Condizioni Aggiuntive riferite all'attività di cui al punto 1.2. Attività non sanitarie indicate sulla Scheda di Polizza, rimane a carico dell'Assicurato:

- una franchigia di Euro 250 per danni a cose
- una franchigia di Euro 2.500 per attività di cui al punto 1.1 Attività sanitaria
- una franchigia di Euro 5.000 per attività di Direzione Sanitaria
- una franchigia di Euro 1.500 per perdite patrimoniali derivanti dall'esercizio dell'attività di cui ai punti 1.1 e 1.2 nonché delle garanzie di cui al punto 1.3

7. Clausola diplomatica

In caso di disaccordo tra le parti sull'operatività della garanzia verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato

8. Regolazione del premio

La Polizza non è assoggettata a Regolazione

CONDIZIONI SPECIALI (integrano e/o sostituiscono quelle contenute nel modello 479 R.C. edizione 11/2016 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza.

Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi : parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture. Sono altresì esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

La garanzia è prestata previa detrazione, per ciascun sinistro, di un importo di Euro 250 per i danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne.

Danni a mezzi sotto carico o scarico

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 250 per ogni mezzo danneggiato.

C) Responsabilità personale di tutti i dipendenti (esclusi medici)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti del contraente, compresi gli O.S.S. – gli Infermieri, i Fisioterapisti e/o Terapisti Occupazionali, **ma esclusi i medici**, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

La presente garanzia copre anche la responsabilità personale dei dipendenti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi della legge n. 81/2008.

Danni da interruzioni o sospensioni di attività

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 2.500, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di Euro 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Danni patrimoniali da privacy

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali non derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (Legge n.675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% con il minimo di 2.500. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di indennizzo di Euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo

Inquinamento accidentale


L'assicurazione comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture fino alla concorrenza del limite di euro 100.000,00 (centomila).

Cose in consegna

L'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella struttura ospitante, consegnate o non consegnate.

La presente estensione è prestata con il limite di 10.000,00 euro per ciascun danneggiato, previa deduzione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di 500,00 euro. Sono esclusi i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. La garanzia non vale per oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Fermo e invariato il resto.

Il Contraente
MAIEUSIS Soc. Coop. Sociale
L'Amministratore Delegato


Il Rappresentante Legale
Alberto Tosti

